CGO 6

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

GLI IMPEGNI DA RISPETTARE

- Comunicazione dell'allevamento alla ASL;
- Comunicazione delle variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda
- Presenza in azienda del registro aziendale o di stalla;
- Aggiornamento del registro aziendale o di stalla;
- Comunicazione annuale della consistenza dell'allevamento;
- Tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica;
- Corretta documentazione della movimentazione dei capi;
- Presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su **supporto informatico**, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all'applicativo di gestione utilizzato;
- Presenza degli elementi di identificazione - tatuaggi;

Casi particolari

A. Il detentore di **un solo capo suino da ingrasso** deve assicurarsi che il capo sia identificato con tatuaggio e deve comunicare all'ASL la detenzione del capo e il suo destino finale.

B. I detentori di **suini da ingrasso**, **fino ad un massimo di 4 capi**, che non movimentano animali verso altri allevamenti (**autoconsumo**) **sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a tenere il registro di stalla ed a registrare i soli ingressi (mediante il mod. IV)**.